

Capitolato prestazionale per servizi inerenti alla gestione e all'assunzione della contraenza di una copertura assicurativa sanitaria per i dipendenti di Agenzia delle entrate - Riscossione

Indice

DEFINIZIONI	3
CAPITOLATO PRESTAZIONALE	6
ART. 1 – CONDIZIONI GENERALI	6
ART. 1.1 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 1.2- PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLA QUOTA INTEGRATIVA	6
ART. 1.3 - DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 1.4 - ONERI FISCALI	7
ART. 1.5 - FORO COMPETENTE	7
ART. 1.6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	7
ART. 1.7 - COASSICURAZIONE E DELEGA	7
ART. 1.8 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	7
ART. 1.9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI	7
ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DEL PIANO SANITARIO.	8
ART. 2.1 – SOGGETTI ASSISTIBILI	8
ART. 2.2 - INSERIMENTO IN COPERTURA, DURATA DELLE GARANZIE IN RELAZIONE AL SINGOLO ASSISTITO E REGOLAZIONE DEL PREMIO E DELLA QUOTA INTEGRATIVA	8
ART. 2.3 – PRESTAZIONI ASSICURATE	10
SEZIONE A: AREA RICOVERO	10
A1) “Ricovero con intervento chirurgico”, Day Hospital chirurgico, intervento ambulatoriale, parto cesareo ed aborto effettuato in istituto di cura o in ambulatorio	10
A2) Gravidanza e parto cesareo o naturale	11
A3) Aumenti di massimale per grandi interventi o trapianti di organi	12
A4) Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico	12
A5) Aumento di massimale per Gravi patologie	13
A6) Franchigie e scoperti	14
SEZIONE B: PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DOMICILIARI	14
B1) Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione	14
B2) Spese per visite specialistiche, diagnostica ordinaria, cure domiciliari ed ambulatoriali	15
B3) Cure dentarie da infortunio	16
B4) Cure dentarie e prevenzione odontoiatrica	16
B5) Pacchetto prevenzione odontoiatrica	16
SEZIONE C: ALTRE SPESE MEDICHE	17
C1) Spese per protesi anatomiche ortopediche, apparecchi acustici	17
C2) Rimborso Ticket SSN	17
ART. 2.4 – STRUTTURE CONVENZIONATE	17

ART. 2.5 – CONTACT CENTER, SITO WEB E SPORTELLO ASSICURATIVO CONSULENZIALE	18
ART. 2.6 – REPORTISTICA	18
ART. 3 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DALLE PRESTAZIONI	19
ART. 3.1 - PERSONE NON ASSISTIBILI	19
ART. 3.2 - LIMITI DELLA PRESTAZIONE	19
ART. 3.3 - ESCLUSIONI	19
ART. 4 – MODALITÀ DI RIMBORSO	20
ART. 4.1 - ASSISTENZA DIRETTA	20
ART. 4.2 - ASSISTENZA INDIRETTA A RIMBORSO	22
ART. 5 – PENALI	23
ART. 6 – ALTRE DISPOSIZIONI	23
ART. 6.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE	23
DICHIARAZIONE	24
ALLEGATI AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE	25
ALLEGATO “A” – NORME TARIFFARIE	26
A1 - Piano sanitario per i dipendenti in servizio dal 1° agosto 2024	26
A2 - Piano sanitario per gli equiparati ai dipendenti dal 1° agosto 2024	27
A3 - Piano sanitario per i pensionati dal 1° agosto 2024	28
ALLEGATO “B” – FAC SIMILE REPORTISTICA	29
ALLEGATO “C” – TABELLA “GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI”	31

DEFINIZIONI

ASSISTENZA DIRETTA	La modalità di erogazione del servizio per la quale l'assistito può scegliere di ricevere prestazioni sanitarie oggetto del presente Capitolato presso strutture sanitarie convenzionate senza anticipare la spesa ma delegando la compagnia assicuratrice a saldare in sua vece le fatture emesse, nei limiti del rimborso a lui spettante.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA	L'assistenza infermieristica prestata da personale fornito di specifico diploma.
ASSISTITO	Ciascuna persona fisica iscritta al Piano Sanitario.
CASSA	Il fondo sanitario integrativo del SSN (istituito o adeguato ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 20 dicembre 1992, n. 502, nonché gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 917/1986, abilitato a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi.
CENTRALE OPERATIVA	La struttura specializzata - operante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno - che per conto dell'affidatario del servizio ed a seguito di contatto telefonico oppure tramite il sito internet di cui all'art. 3.5 del Capitolato, con l'Assistito provvede ad organizzare "l'Assistenza Diretta" per le prestazioni coperte dalla polizza.
CIRCUITO SANITARIO CONVENZIONATO	L'insieme delle strutture sanitarie abilitate al ricovero notturno di pazienti e dei centri di analisi e cura presso i quali l'assistito può ottenere "l'Assistenza Diretta".
CONTRAENTE	la Cassa nell'interesse di Agenzia delle entrate-Riscossione
CONTRIBUTI	Le somme versate alla Cassa da Agenzia delle entrate-Riscossione
DAY HOSPITAL	La degenza in istituto di cura in esclusivo regime diurno con apertura di cartella clinica.

EVENTO/SINISTRO	<p>La causa che determina la richiesta di prestazione. Le richieste di prestazioni effettuate anche in tempi diversi, sono considerate un unico evento, se determinate da un'unica causa. L'onere della prova è a carico dell'Assistito.</p>
FRANCHIGIE E SCOPERTI	<p>L'importo di spesa rimborsabile, espresso in cifra fissa ("franchigia") o in percentuale sulla spesa rimborsabile ("Scoperto"), che rimane a carico dell'Assistito.</p>
INDENNIZZO/RIMBORSO	<p>La somma dovuta all'Assistito in caso di sinistro/evento.</p>
INTERVENTO CHIRURGICO	<p>Atto medico, praticato in istituto di cura o anche in ambulatorio ("intervento chirurgico ambulatoriale") perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica.</p>
ISTITUTO DI CURA	<p>L'ospedale pubblico, la clinica universitaria e la casa di cura, sia accreditata dal Servizio Sanitario Nazionale che privata, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti autorità al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di cura" gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e di riposo, le case di soggiorno, le colonie, le case di cura con fini dietologici ed estetici o per la lungodegenza (RSA), gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).</p>
MALATTIA ED INFORTUNIO	<p>È considerata malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Anche se impropriamente, nelle malattie si considerano incluse: gravidanza, parto, puerperio e aborto terapeutico. Sono incluse anche le menomazioni fisiche che possono essere compensate con l'uso di protesi anatomiche, purché insorte successivamente alla data d'iscrizione in garanzia di ciascun assistito. Inoltre, s'intendono incluse le malattie che siano in corso al momento dell'iscrizione al programma sanitario o che sono espressione o conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla data di iscrizione. La copertura degli eventi anzidetti cessa, se non diversamente previsto in polizza, al termine della iscrizione anche se gli eventi stessi continuano il loro decorso.</p>

	È considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
MASSIMALE PER NUCLEO FAMILIARE	La disponibilità unica ovvero la spesa massima rimborsabile per tutti i componenti il medesimo nucleo familiare che fa capo all'Assistito, per una o più malattie e/o infortuni che danno diritto al rimborso nell'anno assicurativo.
NUCLEO FAMILIARE	<p>I soggetti componenti la famiglia anagrafica del dipendente alla data di iscrizione al piano sanitario così come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dai competenti uffici del Comune di residenza, che comprende il coniuge (inteso anche come convivente di fatto/convivente da unioni civili) e figli/e (inteso anche come adottivi, legittimi, legittimati, in affido preadottivo, naturali riconosciuti legalmente e/o giudizialmente) fino all'età di 26 anni (oltre solo se invalidi al 100%).</p> <p>Sono esclusi gli ascendenti e collaterali.</p>
PREMIO	La somma dovuta dalla Cassa alla Società per la copertura dei rischi assicurati in favore degli Assistiti.
RICOVERO OSPEDALIERO	La degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
SOCIETÀ	La compagnia assicuratrice.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Art. 1 – Condizioni Generali

Art. 1.1 - Sottoscrizione del contratto

Agenzia delle entrate-Riscossione stipulerà un contratto di appalto con l'aggiudicatario della procedura (Cassa) avente ad oggetto i servizi inerenti alla gestione e all'assunzione della contraenza di una copertura assicurativa sanitaria.

In particolare, la Cassa di assistenza selezionata dovrà garantire la disponibilità di una polizza assicurativa avente le condizioni stabilite nel presente Capitolato Prestazionale ovvero quelle migliorative contenute nella offerta tecnica ed economica presentata, individuando una primaria compagnia assicurativa che abbia conseguito, nell'ultimo triennio, una raccolta complessiva di premi nel settore "Ramo Malattia" non inferiore al 150% dell'importo complessivo a base di gara, al netto dell'opzione di proroga.

Il contratto di appalto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 1.2- Pagamento del premio e della quota integrativa

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta al versamento degli importi per l'assistenza sanitaria, nei termini previsti all'articolo 2.2 - fermo restando la decorrenza e l'operatività della copertura qualora le somme dovute a titolo di prima rata e/o regolazione e/o rate successive, non siano corrisposte nei termini previsti dall'articolo 2.2, la garanzia di cui al presente Contratto rimane sospesa e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui è versato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite e la copertura integrale di tutti gli eventi nel frattempo verificatisi.

Art. 1.3 - Durata del contratto

La durata dell'appalto è di 24 mesi, decorrenti dalle ore 00.00 del 01 agosto 2024. Le nuove polizze assicurative inerenti il programma assicurativo di assistenza sanitaria a favore del personale di AdER opereranno senza soluzione di continuità con le attuali polizze che scadranno alle ore 24.00 del 31 luglio 2024.

In ogni caso di cessazione della polizza, sarà possibile esercitare l'opzione di proroga, che la stazione appaltante richiederà per il tempo strettamente necessario nei limiti stabiliti dall'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36 del 2023. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs nr. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per

cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai sensi dei commi 3 e 4 del menzionato articolo 60, ai fini della determinazione della variazione dovranno essere utilizzati gli indici ISTAT dei prezzi al consumo (Indice Generale FOI senza tabacchi) pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. n. 36 del 2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 1.4 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.5 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, fatta eccezione per le controversie che dovessero insorgere tra il singolo Assistito, la Cassa e la Società in relazione alla indennizzabilità della malattia o dell'infortunio, nonché sulla misura dei rimborsi, per le quali sarà competente in via esclusiva il Foro di residenza dell'Assistito.

Art. 1.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.7 - Coassicurazione e delega

Nel caso di Coassicurazione, le Società Coassicuratrici sono solidalmente responsabili, anche ai fini del pagamento dell'indennità assicurata, in deroga all'art. 1911 Codice civile, nei confronti degli assistiti. Tutte le comunicazioni relative al Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Art. 1.8 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Gli assistiti sono esonerati dall'obbligo di dichiarare alla Società eventuali altre polizze dagli stessi stipulate per i medesimi rischi, se non in fase di rimborso.

Art. 1.9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali Agenzia delle entrate-Riscossione, il Contraente, la Società e gli Assistiti sono tenuti, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate con lettera raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata (PEC).

Tutte le comunicazioni dalla Società nei confronti degli Assistiti devono avere forma scritta e devono essere inoltrate con lettera raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata.

Art. 2 - Condizioni Generali di Assicurazione del Piano Sanitario.

Art. 2.1 – Soggetti assistibili

Devono accedere alle coperture previste dal presente Piano sanitario i seguenti soggetti:

- A. i dipendenti a tempo indeterminato dell’Ente Pubblico economico denominato “Agenzia delle entrate–Riscossione” che abbiano superato il periodo di prova;
- In aggiunta ai soggetti sopra indicati, la copertura:
- B. è estesa, senza ulteriori costi, al nucleo familiare fiscalmente a carico (inteso come coniuge/convivente di fatto/convivente da unioni civili e figli/e fino a 26 anni, anche se non conviventi). La copertura resta operante per i figli/e di età superiore a 26 anni se invalidi al 100%; è estesa, per le annualità successive, in caso di decesso del dipendente ai superstiti fiscalmente a carico già iscritti in polizza, previo pagamento da parte degli stessi della quota prevista a carico dell’Ente per i propri dipendenti secondo gli importi indicati nella Tabella allegata sub. “A1” al presente Capitolato;
 - C. è estesa, ove intervenga l’adesione volontaria, al personale equiparato ai dipendenti, ossia il Direttore di Agenzia delle entrate - Riscossione, i membri del Comitato di Gestione e del Collegio dei Revisori dei Conti ed i dipendenti in aspettativa non retribuita, con il versamento diretto alla Cassa di una quota integrativa a loro carico di importo pari a quello previsto a carico dell’Ente per i dipendenti. L’estensione ricomprende il nucleo familiare fiscalmente a carico (inteso come coniuge/convivente di fatto/convivente da unioni civili e figli/e fino a 26 anni fiscalmente a carico, anche se non conviventi). La copertura resta operante anche per i figli/e di età superiore a 26 anni, se invalidi al 100%.
 - D. è estesa, ove intervenga l’adesione volontaria, agli ex-dipendenti in quiescenza con quota integrativa a carico del pensionato e da quest’ultimo versato direttamente alla Cassa, secondo gli importi ed i limiti indicati nella Tabella allegata sub. “A3” al presente Contratto.

L’estensione delle prestazioni nei confronti dei soggetti indicati nei superiori punti dovrà essere richiesta dal dipendente, dai superstiti, dagli equiparati o dagli ex dipendenti in quiescenza all’avvio del contratto e avrà durata pari alla durata del contratto.

Art. 2.2 - Inserimento in copertura, durata delle garanzie in

relazione al singolo assistito e regolazione del premio e della quota integrativa

Con tempi e modalità da concordare con l'aggiudicataria Agenzia delle entrate-Riscossione, mediante la Cassa, comunicherà alla Società l'elenco dei nominativi degli Assistiti (così come definiti all'art. 2.1 che precede), su un supporto informatico impostato secondo termini che verranno concordati con la Società.

Entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno assicurativo, Agenzia delle entrate-Riscossione verserà alla Cassa le somme interamente dovute, al netto delle ritenute di legge, a titolo di contributi per i propri dipendenti.

Al ricevimento delle suddette somme la Cassa provvederà a versare gli importi dovuti alla Società a titolo di premio e di quota integrativa.

Si precisa che, nel corso della durata del contratto, l'elenco degli Assistiti potrà essere modificato come segue:

- A) le inclusioni in copertura che hanno come effetto un aumento dei contributi e quindi del premio e della quota integrativa a versarsi, come nel caso di neoassunti o di nuovi Assistiti, verranno comunicate da Agenzia delle entrate-Riscossione, per il tramite della Cassa, alla Società entro 30 giorni. La decorrenza della copertura con riferimento ai singoli Assistiti è dalla data in cui si verifica l'evento costitutivo del diritto all'assistenza, mentre la regolazione del contributo e dunque del premio e della quota integrativa verrà calcolata una sola volta entro 30 giorni dalla scadenza dei 12 mesi di durata contrattuale. La Cassa - in base alle comunicazioni ricevute nel corso dell'intero anno assicurativo - provvederà all'emissione dell'appendice di regolazione, computando:
- i. l'intero contributo annuo per le inclusioni avvenute nel primo semestre dell'anno;
 - ii. il 60% del contributo annuo per le inclusioni avvenute nel secondo semestre dell'anno.

Il versamento del contributo a conguaglio deve essere eseguito entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'appendice.

- B) Le inclusioni in copertura, quali ad esempio l'inserimento in garanzia dei neonati - siano essi figli/e legittimi o naturali di un assistito - oppure l'avvenuto matrimonio/convivenza di fatto/convivenza da unioni civili con persona che divenga "fiscalmente a carico" oppure ancora il riconoscimento di un figlio/figlia naturale, verranno comunicate entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento costitutivo del diritto all'assistenza. La copertura decorre:
- 1 per il coniuge, dalla data del matrimonio;
 - 2 per il convivente di fatto, dalla data di inizio della convivenza;
 - 3 per il convivente da unione civile, dalla data dell'atto;
 - 4 per il neonato figlio legittimo o naturale, dalla data del parto, fermo restando che la copertura è in questo caso operante non solo dal momento della nascita ma

anche per interventi e terapie sul nascituro;

- 5 per figli/e adottivi o in affido preadottivo, dalla data del provvedimento dell’Autorità competente che ha stabilito l’affido o l’adozione.

Le esclusioni dalla copertura non daranno luogo a rimborsi di contributi, fermo l’obbligo di comunicazione di esclusione. La Cassa si obbliga - nei confronti dei soggetti che vengono esclusi dalla copertura - a garantire le prestazioni fino alla fine dell’annualità in corso.

Art. 2.3 – Prestazioni assicurate

Agli iscritti alla Cassa – se in regola con il pagamento dei contributi – vengono riconosciute le spese mediche sostenute a seguito di malattia o infortunio nei termini indicati nelle Sezioni A, B e C del presente articolo.

È sempre facoltà e libera scelta dell’assistito di ottenere le prestazioni mediche coperte da polizza secondo le modalità dell’assistenza diretta nel circuito sanitario convenzionato nei casi in cui tale modalità è prevista.

Per ciascuna tipologia di evento che possa dare luogo a spese rimborsabili sono riportate le garanzie previste e valide per tutti gli iscritti, i massimali di copertura, come pure i sottomassimali per specifiche categorie di eventi, gli scoperti e le franchigie applicabili differenziate anche secondo le modalità di assistenza scelte (assistenza diretta in circuito sanitario convenzionato oppure rimborso).

SEZIONE A: Area ricovero

A1) “Ricovero con intervento chirurgico”, Day Hospital chirurgico, intervento ambulatoriale, parto cesareo ed aborto effettuato in istituto di cura o in ambulatorio

Nel caso di intervento chirurgico, effettuato in regime di ricovero anche diurno (Day Surgery) oppure ambulatorialmente, vengono riconosciute all’assistito – fino ad un limite annuo e per nucleo di € 250.000,00 - le seguenti spese:

1. visite specialistiche, esami, medicinali ed accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici, effettuati nei 100 giorni precedenti il ricovero, anche al di fuori della rete convenzionata;
2. spese di trasporto con mezzo idoneo all’istituto di cura o ambulatorio scelto dall’assistito; tale garanzia viene prestata con un limite di € 5.000,00 per evento ed include sia il trasporto al centro di primo soccorso sia l’eventuale successivo trasferimento, a discrezione dell’assistito, ad una struttura italiana o estera considerata dall’assistito stesso più comoda o adatta alla cura della specifica patologia.
3. spese per le rette di degenza – con limite di € 300,00 al giorno in caso di ricovero fuori rete -, l’assistenza medica e infermieristica, per le cure,

- accertamenti diagnostici, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per medicinali e per esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; in aggiunta alla normale assistenza infermieristica che la struttura sanitaria garantisce a tutti i ricoverati, la polizza copre l'assistito per le eventuali spese per assistenza infermieristica personale, nel limite di € 26,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni;
4. spese per gli onorari di tutti i componenti l'equipe chirurgica - quali determinati dal 1° operatore in base alla buona prassi medica - e del personale di sala operatoria; per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento compresi gli apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento;
 5. spese per esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche anche a domicilio (le infermieristiche nel limite di € 26,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni), per trattamenti fisioterapici e rieducativi acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (inclusi apparecchi per agevolare la deambulazione, quali stampelle e carrozzelle ortopediche), cure dentarie e ortodontiche e relative protesi necessarie a seguito di infortunio, cure termali (escluse spese alberghiere), effettuate nei 100 giorni successivi al ricovero purché attinenti la patologia che ha determinato il ricovero;
 6. in caso di trapianto di organi (o parte di essi) sono altresì riconosciute tutte le spese di ricovero relativo al donatore e gli accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico di espianto, cure, medicinali e rette di degenza; sono pure incluse le spese per il trasporto dell'organo.
 7. spese per vitto e pernottamento in istituto di cura di un accompagnatore dell'infermo fino alla concorrenza di € 75,00 giornaliera per un massimo di 30 giorni per evento (tale previsione vale anche per le spese sostenute all'estero).

Se tutte le spese relative al periodo di ricovero ospedaliero e del periodo pre e post ricovero sono a totale carico dell'Assistenza Sanitaria Nazionale, ossia nei soli casi in cui l'Assistito non richieda alcun rimborso in relazione all'evento, verrà corrisposta, per ogni giorno di ricovero ospedaliero, un'indennità pari ad € 100,00 al giorno per una durata massima di 150 giorni ad evento. L'indennità sostitutiva è corrisposta integralmente anche per le forme che prevedono la franchigia per il caso di ricovero ospedaliero.

In caso di decesso dell'assistito a seguito di eventi indennizzabili ai sensi di polizza, vengono rimborsate le spese per il trasporto (ovvero rimpatrio se avvenuto all'estero) della salma con un massimo di € 3.000,00 per evento.

Si precisa che la permanenza al Pronto Soccorso nonché in reparto a seguito di Intervento ambulatoriale non configura un Day Hospital chirurgico.

A2) Gravidanza e parto cesareo o naturale

Le spese mediche relative alla gravidanza (visite, ecografie ed accertamenti di

qualunque tipo, anche sul nascituro) vengono riconosciute sempre al 100% senza il limite cronologico dei 100 giorni prima del ricovero per parto e senza l'applicazione delle franchigie e scoperti previste al di fuori del circuito sanitario convenzionato.

In caso di "parto cesareo" la Società rimborsa le spese con il limite massimo di € 6.000,00 per evento.

In caso di "parto fisiologico", la Società rimborsa le spese di cui sopra con il limite massimo di € 3.000,00 per evento.

Queste limitazioni non riguardano né le prestazioni sanitarie erogate alla madre per curare malattie da gravidanza e puerperio né gli interventi e terapie mediche – anche precedenti al parto – effettuati sul nascituro per correggere difetti o malformazioni.

A3) Aumenti di massimale per grandi interventi o trapianti di organi

Nel caso l'assistito debba sottoporsi ad uno dei GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI - intendendosi per tali solo quelli elencati nella Tabella "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI", allegato sub. "C" al presente Contratto -, il massimale per anno e nucleo si intende elevato ad € 400.000,00. Nel solo caso di trapianto di organi il massimale viene prestato per evento ed elevato a € 500.000,00.

In aggiunta al riconoscimento delle spese sanitarie, se il ricovero per sottoporsi al Grande Intervento Chirurgico o trapianto viene programmato all'estero, le spese non strettamente sanitarie ma pertinenti l'evento di malattia – quali quelle per il viaggio e la permanenza all'estero dell'assistito e di un accompagnatore di sua scelta - vengono rimborsate all'80% col limite di € 20.000,00 per ricovero.

Se tutte le spese relative al periodo di ricovero per il Grande Intervento Chirurgico e del periodo pre e post ricovero sono a totale carico dell'Assistenza Sanitaria Nazionale, ossia nei soli casi in cui l'Assistito non richieda alcun rimborso in relazione all'evento, verrà corrisposta, per ogni giorno di ricovero ospedaliero, un'indennità pari ad € 200,00 al giorno per una durata massima di 150 giorni ad evento.

A4) Ricovero o Day Hospital senza intervento chirurgico

Nel caso di ricovero senza intervento, anche se effettuato in regime di ricovero diurno (Day Hospital), vengono riconosciute all'assistito – fino ad un limite annuo e per nucleo di € 150.000,00 - le seguenti spese:

1. visite specialistiche, esami, medicinali ed accertamenti diagnostici, compresi i relativi onorari medici, effettuati nei 100 giorni precedenti o successivi al ricovero, anche al di fuori della rete convenzionata;
2. spese di trasporto con mezzo idoneo all'istituto di cura o ambulatorio scelto dall'assistito; tale garanzia viene prestata con un limite di € 5.000,00 per evento ed include sia il trasporto al centro di primo soccorso sia l'eventuale successivo trasferimento, a discrezione dell'assistito, ad una struttura italiana

- o estera considerata dall'assistito stesso più comoda o adatta alla cura della specifica patologia;
3. spese per le rette di degenza, - con limite di € 150,00 al giorno per i ricoveri in strutture non convenzionate - l'assistenza medica e infermieristica, per le cure, accertamenti diagnostici, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per medicinali e per esami post-intervento riguardanti il periodo di ricovero; in aggiunta alla normale assistenza infermieristica che la struttura sanitaria garantisce a tutti i ricoverati, la polizza copre l'assistito per le eventuali spese per assistenza infermieristica personale, nel limite di € 26,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni;
 4. spese per esami, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche anche a domicilio (le infermieristiche nel limite di € 26,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni), per trattamenti fisioterapici e rieducativi, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari (inclusi apparecchi per agevolare la deambulazione) effettuati nei 100 giorni successivi al ricovero purché direttamente conseguenti all'evento che ha causato il ricovero stesso;
 5. spese per vitto in istituto di cura di un accompagnatore dell'infermo fino alla concorrenza di € 75,00 giornaliera per un massimo di 30 giorni per evento (tale previsione vale anche per le spese sostenute all'estero);

Se tutte le spese relative al periodo di ricovero ospedaliero e del periodo pre e post ricovero sono a totale carico dell'Assistenza Sanitaria Nazionale, ossia nei soli casi in cui l'Assistito non richieda alcun rimborso in relazione al suddetto evento, verrà corrisposta, per ogni giorno di ricovero ospedaliero, un'indennità pari ad € 100,00 al giorno per una durata massima di 150 giorni. L'indennità sostitutiva è corrisposta integralmente anche per le forme che prevedono la franchigia per il caso di ricovero ospedaliero;

In caso di decesso dell'assistito a seguito di eventi indennizzabili ai sensi di polizza, vengono rimborsate le spese per il trasporto (ovvero rimpatrio se avvenuto all'estero) della salma con un massimo di € 3.000,00.

A5) Aumento di massimale per Gravi patologie

Nel caso la patologia diagnosticata non sia trattabile tramite intervento chirurgico ma comporti il rischio di morte o di processi degenerativi gravemente o totalmente invalidanti, la copertura viene ampliata come segue:

- a) il massimale annuo è pari ad € 300.000,00;
- b) il rimborso di tutte le cure, inclusi gli eventuali medicinali, non è soggetto al limite dei 100 giorni precedenti e successivi il ricovero;
- c) sono ricompresi in garanzia – purché prescritti da un medico abilitato all'esercizio della professione secondo la legislazione del paese dove l'assistito è in cura –

tutti i trattamenti, i medicinali ed i mezzi di cura forniti dalla ricerca scientifica purché contemplati da protocolli di cura.

A6) Franchigie e scoperti

Le franchigie e gli scoperti resteranno a carico dell'assicurato ed opereranno per ogni singolo evento.

Nel caso di prestazioni effettuate nei Centri convenzionati e con equipe medico/chirurgiche convenzionate sarà applicato uno scoperto nella misura del:

a) 10 % con franchigia minima pari a € 700,00, con il massimo di € 4.000,00.

Nel caso invece di prestazioni effettuate fuori rete convenzionata per ricoveri con o senza intervento i rimborsi sono soggetti a:

b) Scoperto 15 % con il minimo di € 2.000,00 ed il massimo di € 7.000,00

Qualora l'assistito si rivolga ad un Centro convenzionato ma si avvalga di equipe medico/chirurgiche non convenzionate (cd. Regime misto) o viceversa, saranno applicate le condizioni previste al punto a) per le spese afferenti la parte convenzionata mentre le spese afferenti le prestazioni non convenzionate saranno sottoposte alle condizioni di cui al punto b). Restano fermi, comunque, i massimali contrattualmente previsti sia per l'assistenza diretta che per l'assistenza indiretta.

Per le prestazioni in Day Hospital o Day Surgery o Intervento Ambulatoriale sono previsti i seguenti scoperti:

c) In rete convenzionata: scoperto 10 % minimo € 700,00, massimo € 10.000,00

d) Fuori rete convenzionata: scoperto 15 % minimo € 1.000,00, massimo € 7.000,00

SEZIONE B: prestazioni ambulatoriali e domiciliari

B1) Spese per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione

Sono rimborsate, anche se indipendenti da ricovero, le spese per le seguenti prestazioni:

AMNIOCENTESI, CHEMIOTERAPIA, COBALTOTERAPIA, DIALISI, DIAGNOSTICA RADIOLOGICA, ECOGRAFIA, ECOCARDIOGRAFIA, ELETTROCARDIOGRAFIA, DOPPLER, ELETTROENCEFALOGRAFIA, LASERTERAPIA (solo a scopo fisioterapico), RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE, M.O.C., SCINTIGRAFIA, T.A.C., TELECUORE, ANGIOGRAFIA, ARTERIOGRAFIA, BRONCOSCOPIA, COLONSCOPIA, DUODENOSCOPIA, ECODOPPLER, ENDOSCOPIA (esclusa quella estetica), ESOFAGOSCOPIA, GASTROSCOPIA, HOLTER, MIELOGRAFIA,

RADIONEFROGAMMA, RADIO TERAPIA COMPRESO COBALTO TERAPIA, TERAPIA INTERFERONICA, UROGRAFIA, XEROGRAFIA.

In aggiunta alle prestazioni sopra specificatamente elencate, questa garanzia è fin d'ora operante, in relazione alle patologie di tipo oncologico, per qualunque trattamento e terapia, compresi quelli futuri ed innovativi, purché prescritti da un medico abilitato all'esercizio della professione secondo la legislazione del paese dove l'assistito è in cura e contemplati da protocolli di cura.

La garanzia di cui al presente titolo si intende prestata con il massimale di € 3.000,00 - inteso quale disponibilità unica per anno assicurativo e per ogni nucleo familiare – e con i seguenti scoperti e franchigie:

- a. Scoperto del 15% con franchigia minima pari ad € 24,00 in caso di prestazione effettuata nei Centri convenzionati
- b. scoperto del 35% con franchigia minima pari a € 35,00 in caso di prestazione effettuata fuori rete.

Lo scoperto non si applica per chemioterapia, radioterapia (compreso cobaltoterapia) e dialisi.

B2) Spese per visite specialistiche, diagnostica ordinaria, cure domiciliari ed ambulatoriali

Sono rimborsate le spese:

- 1) per accertamenti diagnostici prescritti dal medico curante o specialista (compresi gli onorari dei medici);
- 2) per visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali e/o domiciliari, (compresi gli onorari dei medici);
- 3) per trattamenti fisioterapici e riabilitativi (incluse spese per il noleggio di apparecchiature sanitarie per trattamenti fisioterapici a domicilio) determinati da infortunio certificato da pronto soccorso entro sette giorni dall'evento o prescritti dal medico curante a seguito di ictus o infarto.

Le garanzie di cui al presente titolo si intendono prestate con il massimale di € 3.000,00,00 - inteso quale disponibilità unica per anno assicurativo e per ogni nucleo familiare – e con i seguenti scoperti e le franchigie:

- a. scoperto del 25% con franchigia minima di € 24,00 in caso di prestazione effettuata nei Centri convenzionati;
- b. scoperto del 35% con franchigia minima di € 35,00 in caso di prestazione effettuata fuori rete.

Si precisa che le spese di cui al superiore punto 3 del presente titolo non sono oggetto di rimborso se sostenute al di fuori dei Centri convenzionati.

B3) Cure dentarie da infortunio

Sono rimborsate nel limite del massimale di € 2.500,00– inteso quale disponibilità unica per anno assicurativo e per ogni nucleo familiare – le cure dentarie e ortodontiche e relative protesi rese necessarie a seguito di infortunio anche qualora l'infortunio non abbia causato il ricovero. L'evento traumatico deve essere certificato dal Pronto Soccorso entro 7 giorni dall'Infortunio,

La certificazione della necessità di cure dentarie da infortunio deve essere rilasciata dal Pronto soccorso o da altra struttura del SSN.

Il rimborso è soggetto ad uno scoperto del 15% con un minimo a carico dell'assistito di € 100 a fattura.

B4) Cure dentarie e prevenzione odontoiatrica

Sono rimborsate le sole spese sostenute nelle strutture mediche convenzionate per:

1. cure dentarie conservative, ad esclusione dell'igiene orale;
2. estrazioni ed otturazioni;
3. prestazioni stomatologiche ed odontoiatriche, incluse protesi ed ortodontiche.

La garanzia è prestata con un massimale di € 800,00 - inteso quale disponibilità unica per anno assicurativo e per ogni nucleo familiare - con scoperto del 20% e minimo di € 120,00.

La Società dovrà richiedere la documentazione necessaria esclusivamente alla struttura medica convenzionata.

È inoltre previsto, senza applicazione di scoperti e franchigie, il riconoscimento, una volta all'anno e per ciascuna persona assicurata, di una seduta di igiene orale e visita di prima valutazione effettuata in strutture sanitarie convenzionate indicate dalla centrale operativa, previa prenotazione.

B5) Pacchetto prevenzione odontoiatrica

Sono rimborsate le sole spese sostenute nelle strutture mediche convenzionate per:

- a) pacchetto prevenzione con franchigia di € 25,00 che comprende:
 1. Prima visita odontoiatrica;
 2. Ablazione tartaro;
 3. Fluoroprofilassi;
 4. Ortopantomografia o radiografia endorale, se ritenuto necessario dal medico in sede di visita.
- b) Otturazione semplice, con il limite di due prestazioni per anno e franchigia di € 25,00 per otturazione.

Inoltre, l'Assistito potrà avere accesso a tutte le prestazioni offerte dall'odontoiatra con prezzo scontato.

La rete convenzionata deve prevedere almeno 1.000 strutture.

SEZIONE C: altre spese mediche

C1) Spese per protesi anatomiche ortopediche, apparecchi acustici

Sono rimborsate le spese per l'acquisto/riparazione/sostituzione di ausili sanitari prescritti da un medico (quali ad esempio protesi anatomiche, stampelle, corsetti gessati ed apparecchi acustici) con il massimale di € 2.500,00 per nucleo familiare e per anno assicurativo e con scoperto del 20% con minimo di € 50,00.

C2) Rimborso Ticket SSN

I Ticket del SSN relativi a tutte le prestazioni coperte dalla garanzia vengono rimborsati al 100%. Sono comunque esclusi dal rimborso i ticket relativi ai medicinali mutuabili, salvo che nei 100 giorni precedenti e successivi ad un ricovero.

Art. 2.4 – Strutture convenzionate

Per tutta l'intera durata del Contratto dovrà essere garantita la disponibilità di un numero di strutture e Centri Convenzionati non inferiore a quanto di seguito indicato:

a) Rete nazionale di **dentisti e studi odontoiatrici convenzionati** che applicano per le prestazioni in tariffario agevolato rispetto ai prezzi praticati al pubblico: **almeno 1.500** soggetti convenzionati su tutto il territorio nazionale, con non meno di:

- **1 soggetto** per province aventi numero di abitanti compreso tra 0 e 100.000
- **2 soggetti** per province aventi numero di abitanti compreso tra 100.001 e 200.000
- **3 soggetti** per province aventi numero di abitanti compreso tra 200.001 e 300.000
- **4 soggetti** per province aventi numero di abitanti compreso tra 300.001 e 400.000
- **5 soggetti** per province aventi numero di abitanti superiore a 400.001

b) **Strutture abilitate al ricovero notturno** (case di cura, ospedali, istituti di cura a carattere scientifico) presso il quale è attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione: **almeno 200 strutture su tutto il territorio nazionale di cui almeno una per Regione;**

c) **Centri medici non abilitati al ricovero notturno** (poliambulatori, day hospital, centri diagnostici, laboratori di analisi, centri medici) presso il quale è attivo il servizio di pagamento diretto delle spese coperte da assicurazione: **almeno 450 sul territorio nazionale, di cui almeno uno per Provincia.**

Oltre a quanto sopra, la Società dovrà inoltre garantire la presenza di strutture convenzionate abilitate al ricovero e alla diagnostica nel mondo, con particolare attenzione all'Europa e alle Americhe.

Art. 2.5 – Contact center, Sito Web e Sportello assicurativo consulenziale

Per tutta l'intera durata del Contratto dovranno essere resi disponibili:

- a) una centrale operativa raggiungibile nell'intero arco della giornata, ivi compresi i giorni festivi, attraverso un numero verde nazionale ed internazionale (gratuito), di facile accesso e con un numero adeguato di risorse dedicate, che renda minimo il tempo di attesa delle chiamate;
- b) un apposito portale web, di facile accesso da parte dei soggetti assistibili di cui al precedente punto 2.1, attraverso il quale possano inserire i propri dati e quelli dei familiari e scaricare le condizioni generali delle prestazioni, l'elenco aggiornato dei centri convenzionati, la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché sia possibile inoltrare le suddette richieste di erogazione in modalità on-line e richiedere attraverso una mail dedicata chiarimenti ed informazioni.
- c) uno sportello assicurativo consulenziale della Cassa al quale i dipendenti potranno rivolgersi tramite appuntamento con incontro on line, per assistenza nella gestione delle pratiche sanitarie. In particolare, su richiesta degli assistiti, lo Sportello fornisce supporto all'assistito stesso nelle seguenti attività:
 - Modalità di presentazione di una pratica di rimborso, affinché venga gestita e liquidata nel minor tempo possibile;
 - Modalità di accesso al circuito convenzionato;
 - Risoluzione delle problematiche rispetto alla documentazione da fornire per ottenere il rimborso della prestazione, consulenza riferita al diritto o meno al rimborso ed alla sua quantificazione;
 - Verifiche delle condizioni di assicurazione;
 - Scelta del centro convenzionato;
 - Scelta del medico convenzionato;
 - inclusione di nuovi medici e/o strutture sanitarie precedentemente non convenzionate nel circuito convenzionato.

Il servizio erogato dallo sportello assicurativo dovrà essere conforme alle caratteristiche dichiarate nell'offerta tecnica allegata al Contratto di appalto.

Art. 2.6 – Reportistica

La Società, per il tramite della Cassa di assistenza, dovrà inviare in modalità

elettronica ad Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il giorno 15 dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile e agosto un'apposita reportistica contenente le informazioni di cui alla tabella allegata sub. "B" al presente Capitolato. Il mancato invio comporterà l'applicazione di una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Art. 3 – Limitazioni ed esclusioni dalle prestazioni

Art. 3.1 - Persone non assistibili

Le prestazioni sono erogabili per le persone di età non superiore a 75 anni.

Art. 3.2 - Limiti della prestazione

Le prestazioni sono assicurate durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; sono invece sospese durante il servizio di leva o il servizio sostitutivo di questo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le suddette cause di sospensione.

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono escluse dalle prestazioni le spese relative a:

1. intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e psicofarmaci, uso di stupefacenti (salvo che non si tratti di somministrazione terapeutica non conseguente ad assunzione volontaria), allucinogeni e simili. Sono comunque rimborsabili le spese per cure di disintossicazione e relativi ricoveri nei limiti previsti nella sezione A del presente Capitolato;
2. gli infortuni sofferti in caso di ubriachezza alla guida di veicoli in genere od in conseguenza di proprie azioni delittuose o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo terapeutico);
3. le conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche - salvo che non si tratti di radiazioni utilizzate per terapie mediche;
4. conseguenze di guerre, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
5. prestazioni aventi finalità estetiche, cure ed interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni non congenite preesistenti alla data di inclusione in garanzia di ciascun assicurato. Restano però compresi in copertura le seguenti due tipologie di ricoveri ricostruttivi:
 - a) i ricoveri ospedalieri per interventi chirurgici stomatologici e di chirurgia plastica ricostruttiva, resi necessari da infortunio verificatosi successivamente alla data di inclusione in garanzia di ciascun assicurato;

- b) i ricoveri ospedalieri per ricostruzioni chirurgiche a seguito di interventi asportativi (direttamente riconducibili alla patologia) verificatisi successivamente alla data di inclusione in garanzia di ciascun assicurato.
- 6. malattie mentali ed i disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e depressive, nonché quelle riferibili ad “esaurimento nervoso”, psicoterapia e psicoanalisi;
- 7. agopuntura non effettuata da medico;
- 8. Fecondazione artificiale.

Art. 4 – Modalità di rimborso

L’assistito può – a sua scelta – avvalersi della procedura di assistenza diretta presso strutture e/o medici convenzionati oppure anticipare in proprio le spese e richiederne successivamente il rimborso (assistenza indiretta).

Art. 4.1 - Assistenza diretta

Fermo restando gli scoperti e le franchigie a carico degli Assistiti previste nel presente Capitolato Prestazionale, il riconoscimento delle spese mediche coperte dalla garanzia può avvenire, a scelta dell’assistito, nella forma dell’assistenza diretta. Il servizio di pagamento diretto può essere richiesto:

- a) in caso di ricovero (con o senza pernottamento, incluso quindi Day Hospital e Day Surgery);
- b) in caso di interventi ambulatoriali;
- c) per accertamenti diagnostici e terapie di alta specializzazione;
- d) Per visite specialistiche ed altri accertamenti diagnostici.

Il servizio di pagamento diretto può essere richiesto, inoltre, per qualsiasi prestazione prevista dal piano sanitario.

Il servizio di assistenza diretta viene attivato con le modalità di seguito riportate:

Contatto telefonico con la Centrale operativa o richiesta effettuata attraverso portale web.

Per accedere al servizio di assistenza diretta la richiesta del servizio deve avvenire almeno 2 giorni lavorativi prima rispetto alla data prevista per la prestazione/ricovero; la Centrale operativa deve essere comunque a disposizione per intervenire, quando è possibile, anche in situazioni impreviste di urgenza.

Nel corso del primo contatto, l’Assistito deve indicare gli estremi della polizza, la Struttura sanitaria convenzionata prescelta e l’equipe medica della quale intende avvalersi (la Centrale operativa è così messa in condizione di verificare se l’equipe medica sia convenzionata, avuto riguardo all’esistenza o meno di un convenzionamento con il primo operatore o con il medico titolare del ricovero). L’Assistito deve inoltre fornire i recapiti telefonici per essere successivamente

ricontattato.

La scelta della Struttura sanitaria e del medico spetta sempre all'Assistito.

La Centrale operativa è peraltro a disposizione per fornire informazioni sulla rete di strutture sanitarie e di Medici convenzionati.

La successiva trasmissione della certificazione medica alla Centrale operativa e l'eventuale colloquio telefonico con il medico della Centrale operativa stessa.

Successivamente al primo contatto – e comunque almeno 2 giorni prima del ricovero – l'Assistito deve trasmettere alla Centrale operativa, via email o per il tramite del portale web, la certificazione medica attestante la diagnosi e la tipologia di prestazione sanitaria richiesta.

Quando occorre, l'Assistito verrà contattato da un medico della Centrale operativa per l'acquisizione di ulteriori informazioni.

La risposta della Centrale operativa

Dopo aver verificato, sulla base di quanto emerso a seguito del primo contatto, della certificazione medica e dell'eventuale colloquio con il medico, che la garanzia assicurativa è nella fattispecie operante, la Centrale operativa conferma in forma scritta all'Assistito l'accesso al servizio di assistenza diretta alla Struttura sanitaria e alla equipe medica convenzionate, evidenziando contestualmente eventuali delimitazioni di garanzia previste dal contratto, quali franchigie, scoperti, limiti di indennizzo e limiti di massimale.

Se la Centrale operativa ritiene, per quanto valutato in base alle informazioni ricevute, di escludere, nella fattispecie, l'operatività della garanzia, ovvero di non poter formulare un giudizio in merito, ne dà notizia in forma scritta all'Assistito, chiarendo i motivi alla base di tale decisione.

Successivamente, l'Assistito potrà comunque inviare la certificazione delle spese sostenute alla Centrale operativa, unitamente alla relativa documentazione medica, per richiedere l'indennizzo tramite rimborso delle spese. La Società assicuratrice provvederà a un'ulteriore valutazione del caso sulla base della documentazione complessivamente acquisita e a corrispondere l'indennizzo, se dovuto.

L'accesso alla struttura convenzionata: la sottoscrizione dell'Assicurato del modulo di autorizzazione al pagamento diretto e della dichiarazione alla Società assicuratrice

Per usufruire del servizio di pagamento diretto, fermo restando gli scoperti e le franchigie previste nel presente Capitolato Prestazionale a carico dell'Assistito, questi, all'atto dell'accesso alla Struttura sanitaria convenzionata, deve controfirmare il documento di autorizzazione, inviato dalla Centrale operativa alla Struttura sanitaria, ove sono specificate le spese direttamente liquidabili dalla Società assicuratrice e quelle non indennizzabili.

RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE PAGATE

Nel caso in cui, nel corso della ospedalizzazione o successivamente alla stessa,

si dovesse accertare la sussistenza di condizioni e/o elementi che determinano la inoperatività e/o inefficacia dell'assicurazione, le stesse saranno comunicate all'Assistito, che dovrà restituire, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione, tutte le somme indebitamente liquidate all'Istituto di cura. In caso di mancata restituzione alla Società assicurativa delle sopra indicate somme nel termine previsto di 45 giorni, la stessa si riserva il diritto di agire giudizialmente nei confronti dell'Assicurato per ottenere la restituzione delle somme indebitamente liquidate all'Istituto di cura in forza dell'impegno assunto con la stessa al momento del ricovero.

Nel caso di assistenza "mista", ossia nei casi in cui le prestazioni si compongono di servizi resi sia da strutture/medici in convenzione sia da servizi resi da strutture/medici fuori convenzione, per tali ultimi servizi il rimborso dovrà avvenire con le modalità di cui al successivo paragrafo non potendo il rimborso essere in alcun modo vincolato alle modalità di pagamento intercorrenti tra la Società e la struttura o il medico convenzionato.

Art. 4.2 - Assistenza indiretta a rimborso

In caso di prestazioni sanitarie erogate da strutture e medici non convenzionati – e per le quali quindi l'assistito abbia dovuto anticipare in proprio la spesa – l'assistito, al termine del ciclo di cure con le quali l'evento stesso è stato trattato e non appena disponibile idonea documentazione medica, deve inoltrare tramite email o portale web la denuncia di sinistro alla Centrale operativa. Tale termine decorre dalla conclusione del ciclo di cure con le quali l'evento stesso è stato trattato.

La denuncia – redatta utilizzando l'apposito modulo – deve essere corredata dalla necessaria certificazione medica che contenga la diagnosi o il sospetto diagnostico, nonché delle fotocopie delle fatture, notule, giustificativi e documenti di spesa fiscalmente validi attestanti le spese sostenute. Qualora entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, la Società assicurativa non abbia provveduto a respingere il sinistro oppure a chiedere legittimamente - e secondo i principi di buona fede e correttezza - ulteriore documentazione, entro i successivi 15 giorni si provvederà ad effettuare il rimborso. In caso di richiesta di documentazione integrativa, il termine per il pagamento dianzi indicato (15 giorni) decorrerà dalla presentazione della documentazione integrativa richiesta.

Qualora i rimborsi avvengano oltre i termini dianzi indicati, i dipendenti hanno diritto agli interessi legali maturati sugli stessi dal giorno del termine ultimo per il pagamento fino alla data in cui verrà disposto il bonifico per l'accredito delle somme.

Inoltre, sempre in caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini dianzi indicati, sarà applicata per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto del contratto.

In ogni caso l'Assistito deve consentire alla Cassa di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari per la liquidazione del sinistro, producendo copia della cartella

clinica e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine, ove necessario, sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.

I rimborsi vengono effettuati in Italia ed in Euro; per le spese sostenute fuori dall'Unione Europea – o comunque non sostenute in Euro - i rimborsi - fermi termine e penalità sopra stabiliti- verranno eseguiti in Italia, in Euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assistito, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 5 – Penali

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali assunte dalla Società, la Contraente potrà applicare, salvo il maggior danno, le penali giornaliere di seguito riportate:

Prestazione	Rif. Art.	Termine	Penale per ogni giorno di ritardo
Reportistica	2.6	Entro il giorno 15 dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile e agosto invio della reportistica contenente le informazioni di cui alla tabella allegata sub. "B" al Capitolato di gara.	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
Assistenza indiretta a rimborso	4.2	Entro 30 giorni dalla presentazione della pratica, respingimento del sinistro o richiesta di ulteriore documentazione.	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
Assistenza indiretta a rimborso	4.2	Rimborso delle spese sostenute entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione completa.	0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

Art. 6 – Altre disposizioni

Art. 6.1 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

DICHIARAZIONE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Cassa dichiara di approvare specificatamente le seguenti disposizioni del Capitolato prestazionale:

Art. 1.3 - Durata del contratto

Art. 1.5 - Foro competente

Art. 1.7 - Coassicurazione e delega

Art. 1.8 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Art. 2.1 - Soggetti Assistibili

Art. 2.2 - Inserimento in copertura e durata delle garanzie in relazione al singolo assistito e regolazione del premio e della quota integrativa

Art. 2.4 - Strutture convenzionate

Art. 2.5 - Contact center e sito web

Art. 4.2 - Assistenza indiretta a rimborso

La Cassa
Andrea Filippo Bucarelli
(firmato digitalmente)

ALLEGATI AL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

- Allegato "A": Norme tariffarie
- Allegato "B": *Fac simile* - reportistica
- Allegato "C": Elenco Grandi Interventi Chirurgici

Allegato "A" – NORME TARIFFARIE

A1 - Piano sanitario per i dipendenti in servizio dal 1° agosto 2024

Categoria	Tariffa	Garanzia
dipendente in servizio	Importo pro capite annuo a carico di AdER pari a € 1.485,00 comprensivo delle imposte vigenti	Totale
<i>Fiscalmente a carico</i> coniuge, convivente di fatto, convivente da unioni civili e figli/e fino a 26 anni, anche se non conviventi, oltre i 26 anni se invalidi al 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusi nel contributo versato da AdeR 	Totale

A2 - Piano sanitario per gli equiparati ai dipendenti dal 1° agosto 2024

Categoria	Tariffa	Garanzia
equiparati ai dipendenti	Importo pro capite annuo a loro carico pari a € 1.485,00 comprensivo delle imposte vigenti	pari a quelle del dipendente
<i>Fiscalmente a carico</i> coniuge, convivente di fatto, convivente da unioni civili e figli/e fino a 26 anni, anche se non conviventi, oltre i 26 anni se invalidi al 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Inclusi nell'importo 	pari a quelle del dipendente

A3 - Piano sanitario per i pensionati dal 1° agosto 2024

Categoria	Tariffa	Garanzie
Pensionato (Età max 75 anni)	importo annuo pari ad € 2.200,00 a carico del pensionato, comprensivo delle imposte vigenti	pari a quelle del dipendente ad esclusione di quanto previsto al punto B3 e B4 del presente Capitolato
<i>Fiscalmente a carico</i> coniuge, convivente di fatto, convivente da unioni civili e figli/e fino a 26 anni, anche se non conviventi, e oltre i 26 anni se invalidi al 100%	Inclusi nell'importo a carico del pensionato	pari a quelle del dipendente ad esclusione di quanto previsto al punto B3 e B4 del presente Capitolato

Il versamento delle quote sarà effettuato direttamente dall'Assistito alla Cassa.

Allegato "B" – FAC SIMILE REPORTISTICA

Andamento tecnico – Sintesi

	PREMIO IMPONIBILE	PAGATO	SX RISERVATI (OSR)	SX TARDIVI (IBNR)	SINISTRI COMPLESSIVI	S/P	RISULTATO TECNICO
1° Bim.							
2° Bim.							
3° Bim.							
4° Bim.							
5° Bim							
6° Bim							
Tot. Anno							

Andamento tecnico – Per garanzia

POLIZZA	TIPO PRESTAZIONE	GARANZIA	NETWORK	N. PRESTAZIONI	RICHIESTO	PAGATO	
31010020	OSPEDALIERE	RICOVERO SENZA INTERVENTO	DI				
			IN				
		RICOVERO CON INTERVENTO	DI				
			IN				
		INTERVENTO AMBULATORIALE	DI				
			IN				
		DIARIA	IN				
		DH SENZA INTERVENTO	DI				
	IN						
	DH CON INTERVENTO	DI					
		IN					
	ALTRO (accompagnatore, trasporto e rimpatrio salma, etc)	DI					
		IN					
	OSPEDALIERE Totale				0	0,00	0,00
	EXTRAOSPEDALIERE	VISITE SPECIALISTICHE	DI				
IN							
TERAPIE ORTOPEDICHE		DI					
		IN					
PROTESI/PRESIDI		IN					
MEDICINALI		IN					
CURE ONCOLOGICHE		DI					
ALTA DIAGNOSTICA		DI					
IN							
ACCERTAMENTI/PRESTAZIONI MEDICHE	DI						
	IN						
EXTRAOSPEDALIERE Totale				0	0,00	0,00	
Totale complessivo				0	0,00	0,00	

Ai due report di sintesi generale, dovranno essere allegati i report di dettaglio, così suddivisi:

- andamento tecnico di sintesi e per garanzia - dipendenti
- andamento tecnico di sintesi e per garanzia - familiari dei dipendenti fiscalmente a carico
- andamento tecnico di sintesi e per garanzia - pensionati
- andamento tecnico di sintesi e per garanzia - familiari dei pensionati fiscalmente a carico

Allegato "C" – TABELLA "GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI"

ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI

CHIRURGIA GENERALE

COLLO

- Tiroidectomia totale per neoplasie maligne senza o con svuotamento latero-cervicale mono o bilaterale
- Resezioni e plastiche tracheali
- Faringo-laringo-esofagectomia totale con faringoplastica per carcinoma dell'ipofaringe e dell'esofago cervicale

ESOFAGO

- Intervento per fistola esofago-tracheale o esofago-bronchiale
- Resezione di diverticoli del l'esofago toracico con o senza miotomia
- Esofago cervicale: resezione con ricostruzione con auto trapianto di ansa intestinale
- Esofagectomia mediana con duplice o triplice via di accesso (toraco-laparotomica o toraco-laparo- cervicotomica) con esofagoplastica intratoracica o cervicale e linfadenectomia
- Esofagogastroplastica, esofagodigiunoplastica, esofagocolonplastica
- Esofagectomia a torace chiuso con esofagoplastica al collo e linfadenectomia
- Esofagectomia per via toracoscopica
- Interventi per lesioni traumatiche o spontanee dell'esofago
- Miotomia esofago-cardiale extramucosa e plastica antireflusso per via tradizionale o laparoscopica per acalasia cardiale
- Enucleazione di leiomiomi dell'esofago toracico per via tradizionale o toracosopia
- Deconnessioni azygos portali per via addominale e/o transtoracica per varici esofagee

TORACE

- Mastectomia radicale con dissezione ascellare e/o sopraelaveare e/o mediastinica
- Asportazione chirurgica di cisti e tumori del mediastino
- Timectomia per via toracica o toracoscopica
- Lobectomie, bilobectomie e pneumonectomie
- Pleurectomie e pleuropneumonectomie
- Lohectomie e resezioni segmentarie o atipiche per via toracoscopica
- Resezioni bronchiali con reimpianto
- Trattamento chirurgico di fistole post chirurgiche
- Toracoplastica: I e II tempo
- Exeresi per tumori delle coste o dello sterno

PERITONEO

- - Intervento di esportazione di tumori retroperitoneali

STOMACO - DUODENO - INTESTINO TENUE

- Intervento di plastica antireflusso per ernia iatale per via laparoscopica
- Gastrectomia totale con linfadenectomia
- Interventi di riconversione per dumping syndrome
- Gastrectomia prossimale ed esofagectomia subtotale per carcinoma del cardias
- Gastrectomia totale ed esofagectomia distale per carcinoma del cardias
- Resezione intestinale per via laparoscopica

COLON - RETTO

- Emicolectomia destra e linfadenectomia per via laparoscopica
- Colectomia totale con ileorettoanastomosi senza o con ileostomia
- Resezione rettocolica anteriore e linfadenectomia tradizionale o per via laparoscopica
- Resezione rettocolica con anastomosi colo- anale per via tradizionale o laparoscopica
- Proctocolectomia con anastomosi ileo- anale e reservoir ileale per via tradizionale o laparoscopica
- Amputazione del retto per via addomino- perineale
- Microchirurgia endoscopica transanale
- Ricostruzione sfinteriale con gracileplastica

FEGATO E VIE BILIARI

- Resezioni epatiche maggiori e minori
- Resezioni epatiche per carcinoma della via biliare principale
- Colecistectomia laparoscopica con approccio operatorio sul coledoco con colangiografia intraoperatoria
- Anastomosi buio- digestive
- Reinterventi sulle vie biliari
- Chirurgia dell'ipertensione portale:
 - a) interventi di derivazione
 - anastomosi porto- cava
 - anastomosi spieno- renale
 - anastomosi mesenterico- cava
 - b) interventi di devascularizzazione
 - legatura delle varici per via toracica e/o addominale
 - transezione esofagea per via toracica
 - transezione esofagea per via addominale
 - deconnessione azygos portale con anastomosi gastro digiunale
 - transezione esofagea con devascularizzazione paraesofago- gastrica

PANCREAS - MILZA – SURRENE

- duodenocefalo-pancreatectomia con o senza linfoadenectomia
- Pancreatectomia totale con o senza linfoadenectomia
- derivazioni pancreatico-Wirsung digestive
- Interventi per tumori endocrini funzionali del pancreas

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

- Condilectomia monolaterale e bilaterale con condiloplastica per anchilosi dell'articolazione temporo-mandibolare
- Terapia chirurgica delle fratture del mascellare superiore (orbito-zigomatiche comprese)
- Terapia chirurgica dei fracassi dello scheletro facciale
- Trattamento chirurgico semplice o combinato delle anomalie della mandibola e del mascellare superiore
- Resezione del mascellare superiore per neoplasia
- Resezione della mandibola per neoplasia
- Ricostruzione della mandibola con innesti ossei
- Ricostruzione della mandibola con materiale alloplastico

CARDIOCHIRURGIA

- Ablazione transcateretere
- Angioplastica coronarica
- By-pass aorto-coronarico
- Intervento per cardiopatie congenite o malformazioni grossi vasi non escluse dalla garanzia
- Commissurotomia per stenosi mitralica
- Interventi per corpi estranei o tumori cardiaci
- Pericardiectomia totale
- Resezione cardiaca
- Sostituzione valvolare con protesi
- Sutura del cuore per ferite
- Valvuloplastica

NEUROCHIRURGIA

- Craniotomia per lesioni traumatiche cerebrali
- Craniotomia per malformazioni vascolari non escluse dalla garanzia
- Craniotomia per ematoma intracerebrale spontaneo
- Craniotomia per ematoma intracerebrale da rottura di malformazione vascolare non esclusa dalla garanzia
- Trattamento endovascolare di malformazioni aneurismatiche o artero venose non escluse dalla garanzia
- Microdecompressioni vascolari per: nevralgie trigeminali, emispasmo facciale,

- ipertensione arteriosa essenziale
- Craniotomia per neoplasie endocraniche sopra e sotto tentoriali
- Craniotomia per neoplasie endoventricolari
- Approccio transfenoidale per neoplasie della regione ipofisaria
- Biopsia cerebrale per via stereotassica
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica
- Derivazione ventricolare interna ed esterna
- Craniotomia per ascesso cerebrale
- Intervento per epilessia focale
- Cranioplastiche ricostruttive
- Intervento per ernia discale cervicale o mielopatie e radiculopatie cervicali
- Interventi per ernia discale toracica
- Interventi per ernia discale lombare
- Laminectomia decompressiva ed esplorativa
- Trattamento endovasale delle malformazioni vascolari midollari
- Intervento chirurgico per neoplasie dei nervi periferici

CHIRURGIA VASCOLARE

- Interventi sull'aorta toracica e/o addominale
- Interventi sull'aorta addominale e sulle arterie iliache (mono o bilaterali)
- Interventi sull'arteria succlavia, vertebrale o carotide extracranica (monolaterali)
- Interventi sulle arterie viscerali o renali
- Interventi sulle arterie dell'arto superiore o inferiore (monolaterali)
- Interventi di rivascolarizzazione extra-anatomici
- Trattamento delle lesioni traumatiche dell'aorta
- Trattamento delle lesioni traumatiche delle arterie degli arti e del collo
- Reinterventi per ostruzione di TEA o by-pass
- Intervento per fistola aorto-enterica
- Interventi sulla vena cava superiore o inferiore
- Trombectomia venosa iliaco-femorale (monolaterale)
- Trattamento dell'elefantiasi degli arti

CHIRURGIA PEDIATRICA

- Trattamento dell'atresia dell'esofago
- Trattamento di stenosi tracheali
- Trattamento di ernie diaframmatiche
- Trattamento delle atresie delle vie biliari
- Intervento per megacolon
- Intervento per atresia anale
- Intervento per megauretere

CHIRURGIA ORTOPEDICA

- Artrodesi grandi segmenti
- Artrodesi vertebrale per via anteriore
- Artroprotesi totale di ginocchio
- Artroprotesi di spalla
- Artroprotesi di anca parziale e totale
- Disarticolazione interscapolo toracica
- Ricostruzione-osteosintesi frattura emibacino
- Emipelvectomy
- Riduzione cruenta e stabilizzazione spondilolistesi
- Osteosintesi vertebrale
- Trattamento cruento dei tumori ossei

CHIRURGIA UROLOGICA

- Nefrolitotrissia percutanea (PVL)
- Litotrissia extracorporea
- Nefrectomia polare
- Nefrectomia allargata
- Nefroureterectomia
- Derivazione urinaria con interposizione intestinale
- Estrofia vescicale e derivazione
- Cistectomia totale con derivazione urinaria e neovescica con segmento intestinale ortotopica o eterotopica
- Fistola vescico-vaginale, uretero-vescico-vaginale, vagino-intestinale
- Plastica antireflusso bilaterale e monolaterale
- Enterocistoplastica di allargamento
- Orchiectomia con linfadenectomia pelvica e/o lombo aortica
- Prostatectomia radicale con linfadenectomia
- Plastiche per incontinenza femminile
- Resezione uretrale e uretrorrafia
- Amputazione totale del pene e adenolinfectomia emasculatio totale

CHIRURGIA GINECOLOGICA

- Vulvectomy allargata con linfadenectomia
- Creazione di vagina artificiale
- Exenteratio pelvica
- Isterectomia radicale per via addominale con o senza linfadenectomia
- Isterectomia radicale per via vaginale
- Interventi sulle tube in microchirurgia
- Laparotomia per ferite o rotture uterine
- Isterectomia per via laparoscopica

CHIRURGIA OCULISTICA

- Vitrectomia anteriore e posteriore
- Trapianto corneale a tutto spessore
- Iridocicloretrazione
- Trabeculectomia
- Cerchiaggio per distacco di retina

CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA

- Parotidectomia con conservazione del facciale
- Asportazione della parotide per neoplasie maligne con svuotamento
- Interventi ampiamente demolitivi per neoplasie maligne della lingua, del pavimento orale e della tonsilla con svuotamento ganglionare
- Asportazione tumori parafaringei
- Svuotamento funzionale o demolitivo del collo
- Chirurgia dell'otite colesteatomatosa
- Neurectomia vestibolare
- Interventi per recupero funzionale del VII nervo cranico
- Exeresi di neurinoma dell'VIII nervo cranico.
- Exeresi di paraganglioma timpano-giugulare
- Petrosectomia
- Laringectomia sopraglottica o subtotale
- Laringectomie parziali verticali
- Laringectomia e faringolaringectomia totale
- Exeresi fibromangioma rinofaringeo
- Resezioni del massiccio facciale per neoformazioni maligne

Si considerano "Interventi di alta chirurgia" anche:

- il trapianto e l'espanto di organi;
- il ricovero in reparto di terapia intensiva (cosiddetta rianimazione)